

COMUNE DI DOLO (VE)

COMMITTENTE



COMUNE DI DOLO SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Comunetto, 5
30031 Comune di Dolo (VE)



Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Francesco Dittadi

PROGETTAZIONE INTEGRALE
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI



30035 Mirano
Venezia - Italia
www.fm-ingegneria.com

ing. Sandro Favero
Tel. +39 041.5785711
Fax +39 041.4355933
fm@fm-ingegneria.com

PROGETTO

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE FABBRICATI ATER VIA FONDAMENTA COMUNE DI DOLO

EMISSIONE

PROGETTO ESECUTIVO PREVENTIVAZIONE

TITOLO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

REV.	DATA	FILE	OGGETTO	DIS.	APPR.
a					
b					
c					
d					
e					
f					
g					
h					

ELABORATO N.

Xe_001

DATA: NOVEMBRE 2017	SCALA: -	FILE: A0780_Xe_001	J.N. A0780/2017
PROGETTO M.TOSETTO	DISEGNO A.PAJINO	VERIFICA G.LENARDUZZI	APPROVAZIONE S. FAVERO



C O M U N E D I D O L O

Città Metropolitana di Venezia

✉ C.A.P. 30031 - Via B. Cairoli, 39 - ☎ 041.5121911 fax 041.410665

P. IVA 00655760270 C.F. 82001910270

e-mail: urp@comune.dolo.ve.it www.comune.dolo.ve.it



SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

✉ C.A.P. 30031 - Via Comunetto, 5

☎ 041 51 01 975 fax 041 51 01 964

e-mail: llpp@comune.dolo.ve.it **pec:** lavoripubblici.comune.dolo.ve@pecveneto.it

Responsabile Procedimento: Ing. Francesco Dittadi

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE FABBRICATI ATER SITI IN VIA FONDAMENTA COMUNE DI DOLO

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. OGGETTO DELL'APPALTO	3
2. AMMONTARE E CATEGORIA DELL'APPALTO	3
PARTE TECNICA	3
3. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI	3
4. QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI	3
4.1. GHIAIE - GHIAIETTI	3
4.2. MATERIALI PER OPERE IN VERDE.	4
4.3. TELI DI «GEOTESSILE».	4
5. NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	5
5.1. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	5
5.2. DISERBAMENTO E SCOTICO	5
5.3. BONIFICA E SISTEMAZIONE SUPERFICIALE	6
PARTE AMMINISTRATIVA	7
6. COPERTURE ASSICURATIVE	7
7. CAUZIONE DEFINITIVA	7
8. CONSEGNA ED ESECUZIONE DEI LAVORI	8
9. TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO	8
10. SUBAPPALTO	8
11. PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	8
12. TRACCIABILITÀ	9
13. CODICE DI COMPORTAMENTO	9
14. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	10
15. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	10
16. PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO	10
17. ULTIMAZIONE DEI LAVORI - STATO FINALE E COLLAUDO	11
18. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	11
19. OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI	12
20. CONTESTAZIONI ED ARBITRAMENTI	13

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, delle opere e delle provviste necessarie per l'esecuzione dell'intervento di demolizione fabbricati ATER (n.3 immobili) siti in Via Fondamenta e Piazza Cantiere a Dolo.

Si tratta di 3 edifici, uguali tra loro, ora dismessi, utilizzati a suo tempo come residenze pubbliche ATER, della sagoma e dimensioni indicate negli elaborati di progetto. Gli immobili sono stati realizzati negli anni '50-'60 circa. Sono costituiti da piano seminterrato, piano rialzato, primo, secondo e copertura a 2 falde. La sagoma in pianta è di circa 10.2 m x 14.5 m per una altezza sotto cornice di gronda di circa 10.85 m. Sono inoltre oggetto di demolizione le piastre in c.a. presenti nell'area esterna di competenza, ad uso parcheggio, i marciapiedi ed uno scotico superficiale dell'area. Saranno mantenute le siepi di perimetrazione dell'area. La finitura dell'area svuotata dalle costruzioni sopra elencate sarà in ghiaia.

2. AMMONTARE E CATEGORIA DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta presuntivamente ad Euro 80.327,87 di cui Euro 5.428,50 €, non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza;

L'esecuzione delle opere, oltre che dal presente Capitolato, sarà regolata dalle norme del D. Lgs. 50/2016 e successivi decreti attuativi.

La categoria prevalente delle opere viene individuata nella OG1 "Edifici civili e industriali".

PARTE TECNICA

3. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

L'appaltatore sarà libero di eseguire i lavori secondo l'ordine che riterrà più opportuno, fatta salva, alla Direzione dei Lavori medesimi, la facoltà di intervenire anche in questo mediante appositi ordini di servizio e di fissare speciali e determinati termini di esecuzione o di priorità, quando a suo insindacabile giudizio lo ritenga necessario.

4. QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati. Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni del Capitolato Generale d'Appalto. In ogni caso sarà in facoltà della Direzione Lavori rifiutare i materiali forniti qualora non riconosciuti idonei.

I materiali provverranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti qui di seguito fissati e, ove più restrittivi, a quelli indicati nei successivi capitoli specifici del presente Capitolato.

4.1. GHIAIE - GHIAIETTI

Dovranno corrispondere, come pezzatura e caratteristiche, ai requisiti stabiliti nella «Tabella U.N.I. 2710 - Ed. giugno 1945» ed eventuali e successive modifiche.

Dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi alterati, essere puliti e particolarmente esenti da materie eterogenee non presentare perdite di peso, per decantazione in acqua, superiori al 2%.

4.2. MATERIALI PER OPERE IN VERDE.

1) Terra: la materia da usarsi per il rivestimento delle scarpate di rilevato, per la formazione delle banchine laterali, dovrà essere terreno agrario, vegetale, proveniente da scortico di aree a destinazione agraria da prelevarsi fino alla profondità massima di m. 1,00. Dovrà essere a reazione neutra, sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, di medio impasto e comunque adatto a ricevere una coltura erbacea o arbustiva permanente; esso dovrà risultare privo di ciottoli, detriti, radici ed erbe infestanti.

2) Concimi: i concimi minerali semplici o complessi usati per le concimazioni dovranno essere di marca nota sul mercato nazionale; avere titolo dichiarato ed essere conservati negli involucri originali della fabbrica.

3) Materiale vivaistico: il materiale vivaistico potrà provenire da qualsiasi vivaio, sia di proprietà dell'Impresa, sia da altri vivaisti, purché l'Impresa stessa dichiari la provenienza e questa venga accettata dalla Direzione Lavori, previa visita ai vivai di provenienza. Le piantine e talee dovranno essere comunque immuni da qualsiasi malattia parassitaria.

4) Semi: per il seme l'Impresa è libera di approvvigionarsi dalle ditte specializzate di sua fiducia; dovrà però dichiarare il valore effettivo o titolo della semente, oppure separatamente il grado di purezza ed il valore germinativo di essa. Qualora il valore reale del seme fosse di grado inferiore a quello riportato dalle tavole della Marchettano, l'Impresa sarà tenuta ad aumentare proporzionalmente le quantità di semi da impiegare per unità di superficie.

La Direzione Lavori, a suo giudizio insindacabile, potrà rifiutare partite di seme, con valore reale inferiore al 20% rispetto a quello riportato dalle tavole della Marchettano nella colonna «buona semente» e l'Impresa dovrà sostituirle con altre che rispondano ai requisiti voluti.

Per il prelievo dei campioni di controllo, valgono le norme citate in premessa nel presente articolo.

5) Zolle: queste dovranno provenire dallo scoticamento di vecchio prato polifita stabile asciutto, con assoluta esclusione del prato irriguo e del prato marcitoio. Prima del trasporto a piè d'opera delle zolle, l'Impresa dovrà comunicare alla Direzione Lavori i luoghi di provenienza delle zolle stesse e ottenere il preventivo benestare all'impiego. La composizione floristica della zolla dovrà risultare da un insieme giustamente equilibrato di specie leguminose e graminacee; sarà tollerata la presenza di specie non foraggere ed in particolare della *Achillea millefolium*, della *Plantago sp.pl.*, della *Salvia pratensis*, della *Bellis perennis*, del *Ranunculus sp.pl.*, mentre dovranno in ogni caso essere escluse le zolle con la presenza di erbe particolarmente infestanti fra cui *Rumex sp.pl.*, *Artemisia sp.pl.*, *Catex sp.pl.* e tutte le Umbrellifere.

La zolla dovrà presentarsi completamente rivestita dalla popolazione vegetale e non dovrà presentare soluzioni di continuità. Lo spessore della stessa dovrà essere tale da poter raccogliere la maggior parte dell'intrico di radici delle erbe che la costituiscono e poter trattenere tutta la terra vegetale e comunque non inferiore a cm 8; a tal fine non saranno ammesse zolle ricavate da prati cresciuti su terreni sabbiosi o comunque sciolti, ma dovranno derivare da prati coltivati su terreno di medio impasto o di impasto pesante, con esclusione dei terreni argillosi.

6) Paletti di castagno per ancoraggio vimate: dovranno provenire da ceduo castanile e dovranno presentarsi ben dritti, senza nodi, difetti da gelo, cipollature o spaccature. Avranno il diametro minimo in punta di cm 6.

7) Verghe di salice: le verghe di salice da impiegarsi nell'intreccio delle vimate dovranno risultare di taglio fresco, in modo che sia garantito il ricaccio di polloni e dovranno essere della specie *Salix viminalis* o *Salix purpurea*. Esse avranno la lunghezza massima possibile con diametro massimo di cm. 2,5.

8) Talee di salice: le talee di salice, da infiggere nel terreno per la formazione dello scheletro delle graticciate, dovranno parimenti risultare allo stato verde e di taglio fresco, tale da garantire il ripollonamento, con diametro minimo di cm. 2.

Esse dovranno essere della specie *Salix purpurea* e *Salix viminalis* oppure delle specie e degli ibridi spontanei della zona, fra cui *Salix daphnoides*, *Salix incana*, *Salix pentandra*, *Salix fragilis*, *Salix alba*, ecc. e potranno essere anche di *Populus alba* o *Alnus glutinosa*.

9) Rete metallica: sarà del tipo normalmente usato per gabbioni, formata da filo di ferro zincato a zincatura forte, con dimensioni di filo e di maglia indicate dalla Direzione dei Lavori.

4.3. TELI DI «GEOTESSILE».

Il telo «geotessile» avrà le seguenti caratteristiche:

- composizione: sarà costituito da polipropilene o poliestere senza l'impiego di collanti e potrà essere realizzato con le seguenti caratteristiche costruttive:

1) con fibre a filo continuo;

2) con fibre intrecciate con il sistema della tessitura industriale a "trama ed ordito";

3) con fibre di adeguata lunghezza intrecciate mediante agugliatura meccanica.

Il telo «geotessile» dovrà altresì avere le seguenti caratteristiche fisico-meccaniche:

- coefficiente di permeabilità: per filtrazioni trasversali, compreso fra 10⁻³ e 10⁻¹ cm/sec (tali valori saranno misurati per condizioni di sollecitazione analoghe a quelle in sito);

- resistenza a trazione: misurata su striscia di 5 cm di larghezza non inferiore a 600 N/5cm (1), con allungamento a rottura compreso fra il 10% e l'85%. Qualora nei tratti in trincea il telo debba assolvere anche funzione di supporto per i sovrastanti strati della pavimentazione, la D.L. potrà richiedere che la resistenza a trazione del telo impiegato sia non inferiore a 1200 N/5cm o a 1500 N/5cm, fermi restando gli altri requisiti.

Per la determinazione del peso e dello spessore del «geotessile» occorre effettuare le prove di laboratorio secondo le Norme C.N.R. pubblicate sul B.U. n. 110 del 23.12.1985 e sul B.U. n. 111 del 24.12.1985.

5. NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

5.1. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Il presente capitolo descrive e definisce le modalità di esecuzione delle opere di demolizioni e rimozioni delle strutture e dei manufatti esistenti. I materiali di risulta devono essere accatastati, separati e smaltiti a pubblica discarica.

L'Appaltatore non può dare inizio ai lavori di demolizione o rimozione senza il preventivo benestare della D.L. la quale, a suo insindacabile giudizio, stabilisce se le demolizioni debbano essere effettuate per elementi completi o per campioni dei quali fissa le dimensioni.

Tutti gli elementi residui di cui non sia ordinata la rimozione preventiva, possono essere demoliti unitamente alle strutture.

Le opere di demolizione sono comprensive degli oneri di carico, trasporto, scarico e smaltimento dei materiali di risulta.

Per tutti gli edifici e per le zone di confine tra gli stessi è necessario prevedere opere di ripristino per dare continuità alle nuove opere con quelle esistenti.

La demolizione dovrà essere anticipata dallo stripout e dalla rimozione di serramenti interni e di facciata, lattonerie, balaustre o parapetti metallici, sanitari e corpi riscaldanti, corpi illuminanti, eventuali arredi presenti all'interno dell'immobile.

È a discrezione dell'Appaltatore la verifica preventiva dello stato di consistenza degli immobili circostanti per verificare la presenza di crepe, fenditure ecc. prima dell'inizio dei lavori.

Sarà cura dell'Appaltatore applicare le tecnologie operative che, in base alla propria esperienza, riterrà più idonee allo scopo di ridurre tempi e disagi.

Prima di dare inizio alle demolizioni l'Appaltatore deve procedere ad una diligente ricognizione delle strutture, così da poter accuratamente programmare le modalità e la successione dei lavori.

Sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore le opere di rimozione e demolizione devono essere condotte adottando tutte le precauzioni e tutte le misure atte a prevenire infortuni alle persone, danni a costruzioni, opere, impianti di terzi.

L'Appaltatore deve di conseguenza porre in opera tutte le protezioni, sbadacchiature, rinforzi e puntelli necessari ad assicurare l'incolumità di cose e persone, compresi sbarramenti e segnalazioni atte ad isolare le zone interessate dai lavori.

L'Appaltatore ha l'obbligo di impartire istruzioni al personale presente in cantiere in merito alle priorità di smontaggio, ai sistemi di stoccaggio, accatastamento e conservazione degli elementi individuando e delimitando le varie zone di cantiere.

È vietato sollevare polvere, se necessario, è onere dell'Appaltatore provvedere alla bagnatura dei materiali di risulta con nebulizzatori.

Le rimozioni si svolgono tramite escavatore idraulico cingolato attrezzato con cesoia per il taglio delle carpenterie ed elementi in acciaio e con frantumatore e martellone oleodinamici per le parti in calcestruzzo.

La Committenza potrà valutare l'eventuale riutilizzo dei materiali di risulta opportunamente puliti e frantumati, per impiegarli in parte nei lavori affidati.

5.2. DISERBAMENTO E SCOTICO

Il diserbamento consiste nella rimozione ed asportazione di erbe, radici, cespugli, piante e alberi.

Lo scoticamento consiste nella rimozione ed asportazione del terreno vegetale, di qualsiasi consistenza e con qualunque contenuto d'acqua.

Nella esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà attenersi a quanto segue:

- a) il diserbamento e lo scoticamento del terreno dovranno sempre essere eseguiti prima di effettuare qualsiasi lavoro di scavo o rilevato;
- b) tutto il materiale vegetale, inclusi ceppi e radici, dovrà essere completamente rimosso a cura e spesa dell'impresa alterando il meno possibile la consistenza originaria del terreno in sito e provvedendo a sue spese al riempimento delle buche in dipendenza dell'estirpamento.

c) il materiale vegetale scavato, se riconosciuto idoneo dalla D.L., previo ordine di servizio, potrà essere utilizzato per il rivestimento delle scarpate; diversamente il materiale scavato a cura e spese dell'Impresa dovrà essere trasportato a discarica con i limiti e le prescrizioni di cui alla Normativa Vigente. Rimane comunque categoricamente vietata la posa in opera di tale materiale per la costruzione dei rilevati.

d) la larghezza dello scoticamento ha l'estensione dell'intera area di appoggio e potrà essere continua od opportunamente gradonata secondo i profili e le indicazioni che saranno date dalla D.L. in relazione alle pendenze dei siti di impianto. Lo scoticamento sarà stabilito di norma alla quota di cm 40 al di sotto del piano campagna e sarà ottenuto praticando i necessari scavi di sbancamento tenuto conto della natura e consistenza delle formazioni costituenti i siti di impianto preventivamente accertate anche con l'ausilio di prove di portanza.

5.3. BONIFICA E SISTEMAZIONE SUPERFICIALE

- bonifica di zone di terreno non idoneo, al disotto del piano di posa di manufatti e rilevati, effettuata mediante sostituzione dei terreni esistenti con materiale idoneo;
- sistemazione superficiale eseguita con o senza apporto di materiale.

PARTE AMMINISTRATIVA

6. COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 103, 7° comma, del D. Lgs n° 50/2016, l'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori (R.C.T.).

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data del giorno di emissione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e prevedere una somma assicurata pari all'importo di aggiudicazione.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale del sinistro) non inferiore ad euro 1.500.000,00.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, devono essere rispettate queste condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione (C.A.R.), tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Committente;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile (R.C.T.), tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Committente.

Le garanzie prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

7. CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 103, 1° comma, del D. Lgs n° 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

2. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato automaticamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo comma determina la revoca dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento da parte dell'esecutore dei lavori.

4. La Committente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Committente; in caso di variazioni all'affidamento per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Le spese di stipulazione del contratto, comprese quelle di bollo di registro, delle copie occorrenti e dei diritti di segreteria sono tutte a carico dell'Appaltatore, il quale nella propria offerta dovrà aver tenuto conto di tale onere

8. CONSEGNA ED ESECUZIONE DEI LAVORI

La Direzione dei Lavori indicherà all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà presentarsi per la consegna dei lavori che verrà effettuata secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori stessa.

L'Appaltatore si assume ogni e qualsiasi responsabilità relativa all'esecuzione di tutti i lavori necessari al compimento dell'opera.

A seguito della realizzazione degli spianamenti e la posa e stesa dei sottofondi stradali e delle cordone di delimitazione delle varie zone, sulle aree oggetto di intervento dovranno accedere gli enti gestori dei sottoservizi (acquedotto e gas metano) per la realizzazione degli impianti di loro competenza. L'impresa aggiudicataria dovrà pertanto programmare e organizzare l'esecuzione delle opere tenendo conto dei tempi e delle modalità necessarie per la posa dei sottoservizi anzidetti.

9. TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori compresi nell'appalto è stabilito in giorni 45 (quarantacinque) naturali, successivi con decorrenza dalla data di inizio lavori.

Viene stabilita una penale pecuniaria in misura del 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nel compimento dei lavori oltre il termine fissato dal presente articolo.

L'accertamento della data di ultimazione lavori avverrà in contraddittorio con l'Appaltatore e verrà certificato dalla Direzione dei Lavori.

La struttura organizzativa comunale cui spetterà il controllo della regolare esecuzione dell'appalto, è il Settore Lavori Pubblici.

10. SUBAPPALTO

Per eventuali subappalti dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016.

11. PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La stazione appaltante procederà automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 10 del D.P.R. 03.06.1998, n. 252, rese dalle Prefetture ai sensi del protocollo sottoscritto il 23.07.2014 tra la Regione del Veneto, Prefetture - Uffici Territoriali del Governo del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto. In tali casi andrà applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto salvo il maggior danno. Detta somma verrà trattenuta in custodia dalla stazione appaltante e destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che la Prefettura farà pervenire.

La stazione appaltante si riserva di valutare le cc.dd. "informazioni supplementari artiche" – di cui all'art. 1 septies del Decreto Legge 06 settembre 1982 n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982 n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3 del D.P.R. n. 252/1998.

La stazione appaltante ed il soggetto aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, accettano tutti gli obblighi e le condizioni contenute nel protocollo di legalità siglato dalla Regione del Veneto, Prefetture - Uffici Territoriali del Governo del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto in data 07.09.2015.

L'adesione al protocollo di legalità anzidetto è stata determinata con deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 20.10.2015.

L'impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso di esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante agente o dipendente. Detta informativa non sarà in ogni caso sostitutiva dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria.

La ditta appaltatrice è obbligata ad inserire nei contratti di subappalto specifica clausola contenente l'obbligo di cui al precedente capoverso.

La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a far osservare detto obbligo da tutti i soggetti che interverranno a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, nell'esecuzione di fornitura o servizio.

E' vietato, da parte della ditta aggiudicataria, il subappalto o l'affidamento a qualsiasi titolo a favore di aziende già partecipanti alla stessa gara.

La mancata comunicazione da parte dell'impresa aggiudicataria alla stazione appaltante dei tentativi di pressione criminale sarà causa di risoluzione del contratto e nel caso in cui la mancata comunicazione sia imputabile all'impresa subappaltatrice comporterà la revoca immediata all'autorizzazione al subcontratto.

12. TRACCIABILITÀ

La ditta appaltatrice dovrà custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione che attesti il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai controlli di esecuzione di lavori, prestazioni di servizi e fornitura, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli;

La ditta appaltatrice è obbligata altresì ad inserire detta clausola anche nei contratti di subappalto/subfornitura e con le ditte interessate dalla filiera conseguente il presente appalto.

La ditta appaltatrice assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. ed a tal fine dovrà:

- utilizzare, con l'inserimento del relativo codice CIG, per tutte le transazioni derivanti dal contratto del presente appalto, anche nei confronti dei subappaltatori/subcontraenti della filiera interessati dai lavori, il conto corrente dedicato all'uopo indicato con apposita dichiarazione;
- dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Venezia, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e alle forniture le seguenti clausole:
 - l'impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente della filiera delle imprese della ditta, nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Dolo, identificato con il CIG n., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche.
 - l'impresa in qualità di subappaltatore/subcontraente della filiera delle imprese della ditta, si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Dolo, della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario e postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010 causa di risoluzione del contratto.

Al fine di consentire alla stazione appaltante l'effettuazione delle verifiche disposte dall'art. 3, comma 9, della L. 136 del 13.08.2010, la ditta appaltatrice sarà obbligata a consegnare copia di tutti i contratti di subappalto quali definiti dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, nonché di tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente appalto.

L'impresa aggiudicataria dovrà rilasciare apposita dichiarazione con l'indicazione dei conti correnti dedicati e le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su di essi dove, ai sensi della Legge 13.08.2010 n° 136, dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto d'appalto che dovranno essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario e postale

13. CODICE DI COMPORTAMENTO

Si rende noto che è visionabile e disponibile sul sito istituzionale del Comune di Dolo www.comune.dolo.ve.it il "Codice di comportamento dei dipendenti" (art. 54, comma 5, decreto legislativo 30.03.2001, n. 165/2001) approvato con deliberazione di G.C. n. 3 del 13.01.2014 ed il "Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62 i cui obblighi di condotta si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo) ed ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, di cui l'ente si avvale.

In caso di violazione degli obblighi comportamentali previsti nei codici anzidetti viene prevista la risoluzione o la decadenza del rapporto contrattuale.

L'impresa aggiudicataria dovrà dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Dolo nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto del comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio.

14. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa (art. 17 del D.lgs 81/08 comma 1, lettera a) deve predisporre secondo i contenuti dell'Allegato XV del Testo Unico e consegnare al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, un *piano operativo di sicurezza* per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

15. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'Impresa è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art.15 del decreto legislativo 81 del 2008.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive riportate nell'Allegato XV nel testo unico D.lgs 8 aprile 2008 n° 81, nonché nella normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, artigianato, industria e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Impresa. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo intende all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

I piani di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza fanno parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Impresa, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

16. PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO

L'Appaltatore avrà diritto al pagamento del corrispettivo in una unica rata, a lavori ultimati, a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Quando per cause non imputabili all'appaltatore, i lavori restino sospesi per un periodo superiore a 15 giorni, la D.L. rilascerà in suo favore il certificato di pagamento della rata di acconto commisurata all'andamento dei lavori, qualunque sia il suo importo.

I lavori si intendono finiti e quindi liquidabili, quando tutte le lavorazioni sono state ultimate a regola d'arte, compreso il ripristino finale delle pavimentazioni con asfalto a caldo o malta colabile.

I lavori saranno pagati a misura ed a corpo con l'applicazione dei prezzi unitari offerti in sede di gara, per ogni singolo lavoro e per quantità effettivamente impiegate.

I prezzi unitari stabiliti nell'Elenco Prezzi si intendono formulati e quindi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio. Detti prezzi sono comprensivi di tutte le spese, oneri ed obblighi, inerenti e conseguenti all'esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni del presente Capitolato che si intendono richiamate per ogni prezzo del seguente elenco.

Sono inoltre comprese le spese generali e l'utile dell'Impresa.

I prezzi della manodopera si applicano ai tempi di effettivo lavoro, con esclusione dei tempi di spostamento da cantiere a cantiere; mentre per i noli i prezzi si applicano al periodo di effettivo lavoro con esclusione dei tempi in cui i mezzi sono a disposizione ma effettivamente non lavorano, ad esempio un escavatore non lavora per tutto il periodo necessario per l'esecuzione di un intervento e viene pagato quindi solamente per il periodo in cui opera.

Le macchine e gli attrezzi, debbono essere in perfetto stato di efficienza, completi degli accessori per il loro impiego e in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza dell'ambiente di lavoro.

I prezzi dei noleggi vanno pagati "a caldo" e cioè comprensivi di tutte le spese complementari, quali carburante, lubrificante, ecc, nonché delle prestazioni di una persona abilitata necessaria per l'impiego, ogni onere per il carico, trasporto e scarico sul posto di lavoro.

Per quanto riguarda la normale attrezzatura in dotazione alla squadra d'intervento non è previsto nessun compenso in quanto già compresa nella prestazione oraria della mano d'opera così come per le prestazioni del responsabile di cantiere non è previsto alcun compenso in quanto già compensato nei prezzi di elenco.

17. ULTIMAZIONE DEI LAVORI - STATO FINALE E COLLAUDO

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata al Direttore dei Lavori, il quale procederà, dandone preavviso, alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito certificato se le opere saranno riscontrate regolarmente compiute.

Lo stato finale sarà redatto e compilato entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato anzidetto.

Il Certificato di Regolare Esecuzione sarà effettuato entro 90 giorni a decorrere dalla data dell'ultimazione dei lavori stessi.

18. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri sotto elencati che si intendono compensati nei prezzi contrattuali:

- L'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dell'impresa e dei lavoratori stessi alle Casse Edili competenti territorialmente e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza. Ai sensi dell'art. 41 comma 1c della L.R. 07.11.03 n° 27, non si farà luogo alla emissione di alcun certificato di pagamento qualora la Stazione Appaltante abbia acquisito un DURC negativo per l'impresa affidataria o subappaltatrice o comunque interessata dai lavori. Le precedenti norme si applicheranno anche nei confronti di eventuali imprese subappaltatrici per le quali l'Appaltatore si rende garante;
- l'obbligo di adottare, durante l'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati. In particolare l'Appaltatore è tenuto alla rigorosa osservanza dei metodi e di lavorazione e delle norme di sicurezza previste dai Piani Operativi di Sicurezza e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dall'amministrazione secondo quanto previsto dal Testo Unico D.lgs. del 9 aprile 2008 n.81 e sue successive modifiche ed integrazioni. L'appaltatore rimane obbligato a rispettare e a far osservare a tutto il personale ad eventuali subappaltatori, tutte le norme in materia antinfortunistica.
- si intendono a carico dell'impresa le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli monitori, segnaletica semaforica, fanali (sono vietati segnali a fiamma libera), transenne, parapetti e simili sia nei tratti interessati dai lavori sia in altre aree che verranno indicate dagli Enti Concessionari, per garantire l'incolumità delle persone, animali e cose e ciò secondo l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al Codice della Strada, relativo Regolamento di attuazione e successive modifiche ed integrazioni;
- l'Appaltatore assume, con la presentazione dell'offerta e l'aggiudicazione dell'appalto, la piena responsabilità tecnica delle opere allo stesso affidate;
- l'Impresa è tenuta alla informazione preventiva, presso gli Enti Concessionari, circa l'esistenza di servizi di rete sia aerei che sotterranei, alla loro ricerca e conservazione in esercizio a propria cura e spese, come pure è obbligata a conservare tutte quelle opere incontrate durante gli scavi, quali scoli d'acqua, allacciamenti privati, tombini, fognoli, cavi, condotte, ecc. L'Impresa è pure responsabile dei danni derivanti a sottoservizi e a beni di terzi che si verificassero per effetto di assestamenti, scoscendimenti e smottamenti conseguenti agli scavi praticati.
- si intendono a carico dell'impresa gli oneri conseguenti a tutti i rallentamenti dovuti alla ricerca preventiva di tutti i sottoservizi, interessanti i lavori anche se non segnalati, nonché quelli derivanti da prescrizioni di enti proprietari di strade, ferrovie e corsi d'acqua;
- gli oneri e i compensi richiesti dagli enti erogatori dei pubblici servizi, interferenti con le opere in progetto per eseguire deviazioni e spostamenti (provvisori e definitivi) o sospensioni del servizio (erogazione di energia, acqua, gas, servizi telefonici, ecc.) causate sia da ragioni di sicurezza che per i lavori, sono a carico del Comune; per tali operazioni l'appaltatore dovrà prestare quanto gli venisse richiesto dalla Direzione Lavori; in particolare fornirà la manodopera, i materiali, i noli e i trasporti necessari per provvedere alla sistemazione delle interferenze; dette prestazioni saranno compensate a misura o in economia secondo le disposizioni contrattuali relative;

- sono pure a carico dell'Impresa il risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili, non espropriati dalla Stazione Appaltante, che fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori, e così pure l'Impresa dovrà rispondere degli eventuali danni provocati a qualsiasi struttura e/o apparecchiatura esistente. L'appaltatore é responsabile della stabilità delle superfici degli scavi e delle strutture e fabbricati esistenti in prossimità degli stessi e dovrà di conseguenza, con proprio onere, predisporre armature di sostegno e di contenimento degli scavi in quantità tale da garantire la sicurezza delle opere;
- l'Impresa provvederà a sua cura e spese a tutto quanto necessario per creare strade di servizio, accessi ai vari cantieri, aree di stoccaggio, l'impianto e la rimozione dei cantieri, il trasferimento a discarica autorizzata dei materiali inutilizzabili e dei rifiuti da demolizioni e scavi, il reperimento di cave di prestito e quant'altro occorrente per l'esecuzione dei lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori e per tutta la loro durata dovranno essere adottate tutte le disposizioni necessarie per garantire l'accesso alle abitazioni frontiste.
- al termine di ogni giornata lavorativa, dovranno essere chiusi gli scavi e risistemate le strade per evitare qualsiasi incidente durante le ore notturne;
- in occasione di ferie e sospensione dei lavori dovranno essere risistemate e ripulite le strade, in modo da permettere la normale viabilità
- l'Impresa, presentando la propria offerta, dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati, sia nel presente articolo quanto in tutti gli altri del presente contratto, ha tenuto conto nello stabilire i prezzi offerti.
- L'impresa aggiudicataria dovrà rilasciare apposita dichiarazione con l'indicazione dei conti correnti dedicati e le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su di essi dove, ai sensi della Legge 13.08.2010 n° 136, dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto d'appalto che dovranno essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario e postale
- A pena della risoluzione del contratto l'impresa ha l'obbligo del rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165", in particolar modo per gli obblighi di condotta previsti, per quanto compatibili, ai sensi dell'art. 2, 3° comma, del D.P.R. 62/2013 anzidetto.
- L'impresa dovrà fornire rilievo topografico a lavori ultimati, formato dwg e pdf, 3 copie stampate.

19. OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali ed integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale.

L'Impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme suddette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

- a) per la fornitura di materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati dal presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando così le somme accantonate a garanzia dell'inadempienza degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante né il titolo a risarcimento danni.

20. CONTESTAZIONI ED ARBITRAMENTI

Per la definizione di eventuali controversie, derivanti sia dalla esecuzione dei lavori, sia dalla interpretazione del presente Capitolato, sarà adita l'autorità giudiziaria (Tribunale di Venezia)

Dolo, li

Il Progettista